



**Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” – cd di Aiuti**

**NOTA DI LETTURA**

**PREMESSA**

Il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina*” - cd di Aiuti- è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17.5.22 n. 114 ed è entrato in vigore il 18 maggio 2022.

E' stato trasmesso alla Camera dei deputati in prima lettura ed assegnato alle commissioni riunite bilancio e finanze (AC 3614).

Si riportano di seguito i contenuti delle norme più importanti per i Comuni e le Città metropolitane.

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA**

✓ **Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione (Art. 5)**

La norma, dopo i primi commi dedicati ai Commissari e alle relative funzioni, disciplina il potenziamento e la semplificazione della capacità di rigassificazione. In particolare, istituisce una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, al fine di assicurare la garanzia degli investimenti prevista per la limitazione del rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture sul territorio nazionale. Inoltre si prevede la riduzione dei tempi di realizzazione delle opere mediante unità galleggianti.

✓ **Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (Art. 6)**

La norma in oggetto di fatto sostituisce e “commissaria” il lavoro che, in attuazione del Decreto Legislativo 199/21, di recepimento della Direttiva RED 2, si sta portando avanti tra Regioni e MITE sull'individuazione delle Aree Idonee. Purtroppo tale tema, al di là dell'urgenza di aumentare la potenza rinnovabile, è assai delicato per l'assetto del nostro Paese. Né nel primo caso, né nel secondo sono stati coinvolti o è previsto un passaggio – anche tecnico – di concertazione con i Comuni e i territori.

In particolare, sono individuate come idonee tutte le aree non sottoposte a tutela secondo il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, stravolgendo il senso del percorso intrapreso finora, in cui i criteri di limitazione non sono soltanto quelli inerenti il paesaggio e i beni culturali. Si segnala come non sia contemplato minimamente e gravemente sottovalutato il tema agricolo. Il comma 2 introduce un margine di tutela che rimanda al Ministero della cultura l'emanazione di un atto, entro 60 gg dall'entrata in vigore del DL, per stabilire "criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori".

Si ritiene che medesimo lavoro di qualità e uniformità vada imposto agli operatori che presentano progetti. Si ritiene inoltre prioritaria l'individuazione di aree già compromesse industrialmente dismesse e attive, siti bonificati o da bonificare. Pertanto il tenore letterale della disposizione in commento rischia di danneggiare gravemente l'equilibrio territoriale senza una fondata motivazione, dato che equipara il valore del suolo "vergine" agricolo o libero a quello già gravemente antropizzato.

✓ **Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (Art. 7)**

La norma stabilisce che nel caso di impianti da sottoporre a VIA statale, le deliberazioni del Consiglio dei Ministri sostituiscano il procedimento, da cui decorrono 60 giorni per l'effettiva autorizzazione. Alle riunioni del Consiglio dei ministri convocate per l'adozione delle deliberazioni possono essere invitati, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, che esprimono definitivamente la posizione dell'amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio. Quindi anche dei Comuni interessati.

✓ **Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo (Art. 8)**

La norma prevede la possibilità – a nostro avviso già esistente – che gli agricoltori ricorrano all'installazione delle FER sulle proprie coperture per eccedere la produzione energetica di cui hanno bisogno per consumo familiare – aggiungeremo per l'attività agricola – e vendano in rete il surplus. Si ritiene la misura non di aiuto efficace al settore agricolo, a cui andrebbe applicata una tariffa energetica ad hoc (abbattuti gli oneri di sistema) con provvedimento di ARERA e a cui andrebbe incentivato con la politica 2021-2027 di coesione l'accumulo e la vendita di prossimità, anche verso i Comuni e le comunità, senza passare per la rete nazionale.

✓ **Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili (Art. 9)**

La norma in commento prevede, al comma 1, una deroga e modifiche al Decreto Legislativo 199/21 e al DL 17 appena emanato, in materia di Comunità energetiche rinnovabili, tema che ANCI ha sottolineato ha la necessità di un chiarimento e una declinazione normativa e regolatoria dedicata.

Nello specifico, la norma prevede due deroghe speciali: per il Ministero della Difesa e per le Autorità Portuali. Nel primo caso, si tratta di una deroga dal d.lgs 199/21 per estendere

alle realtà presenti sul territorio la possibilità della costituzione di comunità energetiche rinnovabili su base nazionale, accedendo alla tariffa incentivante anche per impianti superiori al Megawatt. ANCI ritiene questa deroga iniqua – la stessa dovrebbe a maggior ragione nel pieno rispetto del modello locale alla base delle CER essere estesa alle altre CER a guida comunale. Si ribadisce che le aree militari dislocate sul territorio sono spesso in pieno centro urbano, a queste dovremmo inserire delle limitazioni rispetto la configurazione nazionale, come quota importante di patrimonio locale. Inoltre non si comprende il senso di un modello nato per l'equilibrio energetico locale reale, trasformato ora nell'ennesimo meccanismo virtuale nazionale.

Un modello simile, più condivisibile è relativo all'Autorità portuale.

ANCI considera in ogni caso necessario – alla luce delle attuali disposizioni – fare chiarezza normativa e regolatoria sulle CER/CEL.

✓ **Disposizioni in materia di VIA (Art. 10)**

La disposizione vuole modificare l'attuale organizzazione procedimentale in base a cui il Ministero della cultura è messo in condizione di prendere visione della documentazione presentata dal proponente dopo la conclusione della fase di verifica documentale riservata al Ministero della transizione ecologica, a cui però può seguire una richiesta integrativa della stessa sotto il profilo naturalistico. Invece la norma vuole distinguere nettamente e ulteriormente i momenti in cui il Ministero della Cultura interviene nella valutazione. Ad avviso di ANCI al contrario è importante mantenere unitarietà di analisi e valutazione, anche temporalmente, migliorando al contempo la cooperazione tra i Ministeri che potrebbero costituire una Cabina di Valutazione per la VIA unitaria, proprio per facilitare lo scambio di informazioni, la contemporaneità di apporto delle competenze diverse, senza di fatto imputare un ruolo di primo livello al MITE, dialogante con i proponenti, e di subordine alla Cultura. Entrambi gli approcci è fondamentale cooperino nello stesso momento, soprattutto nel dialogo con gli investitori privati. Questo aspetto è stato in questi giorni oggetto di una consultazione pubblica dei soggetti istituzionali, tra cui ANCI, sul permitting/iter autorizzativo verso la Commissione Europea.

✓ **Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti fossili (Art. 12)**

La norma, vista la situazione eccezionale, prevede una semplificazione dell'autorizzazione unica ambientale per gli impianti fossili (a carbone e ad olio), con deroghe di sei mesi in sei mesi, comunque nel rispetto dei valori limite dei piani qualità aria.

✓ **Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (Art. 14)**

La norma interviene nella disciplina del cd Super bonus 110% modificando il termine relativo alla condizione per poter fruire della misura agevolativa per i lavori effettuati sulle unità unifamiliari per le persone fisiche. In particolare, la legislazione vigente prevede che la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. Tale termine viene differito al 30 settembre 2022.

## MISURE PER LA RIPRESA ECONOMICA, LA PRODUTTIVITA' DELLE IMPRESE E L'ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI

### ✓ Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori (Art. 26)

Per fronteggiare **gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione**, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli **appalti pubblici di lavori**, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione **entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022**, viene adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando le risultanze dei prezziari che le Regioni devono aggiornare entro il **31 luglio 2022** (aggiornamento infrannuale per il solo 2022), fermo restando i ribassi presentati in sede di offerta.

Tali prezziari rimarranno validi fino al 31 dicembre 2022 e potranno essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

Qualora il prezzo non sia stato ancora aggiornato alla data del 15/7/2022, le SA applicheranno subito **un aumento del 20% al costo** dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni rispetto ai prezziari regionali al 31 dicembre 2021. I maggiori importi che ne derivano sono riconosciuti al 90% dalla stazione appaltante.

Per le **lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto)**, la SA emette, entro 30 gg, un **certificato di pagamento straordinario** con l'evidenza dell'acconto per le lavorazioni effettuate e contabilizzate da tale data.

In caso di insufficienza di risorse della SA (rilevabili dal QE), sono utilizzabili, **quali importi limite complessivi**:

- **1,2 miliardi di euro per l'anno 2022 (di cui 200 mln stanziati dal dl 21/2022) e 500 milioni di euro per l'anno 2023** per lavori a valere su **risorse PNRR e PNC o affidate a Commissari** (fondo ex art. 7 del dl 76/2020);
- **770 milioni di euro per l'anno 2022 (di cui 270 mln stanziati dai dl 17/2022 e 21/2022) e 550 milioni di euro per l'anno 2023** in relazione agli **interventi diversi** dai precedenti (fondo ex art. 1 septies del dl 73/2021).

In entrambi i casi, **le istanze di accesso ai Fondi** vanno presentate entro il 31 agosto 2022, per i SAL concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente ai SAL per interventi annotati dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

La nuova norma istituisce presso il MEF, il **nuovo "fondo per l'avvio di opere indifferibili"**, con dotazione di **1,5 mld per il 2022, 1,7 mld di euro per il 2023, 1,5 mld annui per il 2024 e 2025 nonché 1,3 per il 2026**, per compensare gli aumenti dei prezzi dei materiali relativi **agli interventi legati al PNRR, al PNC e ai Commissari Straordinari** - avviati successivamente **al 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022** - da disciplinare con uno o più **DPCM**, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, **da emanare entro il 4 luglio 2022**.

Per fronteggiare il caro prezzi vengono quantificati complessivamente 3 miliardi di euro nel 2022, 2,75 miliardi di euro nel 2023, 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025 e 1,3 mld di euro per l'anno 2026.

**Considerate le nuove disposizioni procedurali la norma, infine, abroga la precedente procedura di compensazione per gli Accordi quadro prevista dall'articolo 29, comma 11 bis, del dl 4/2022 e quella relativa alla compensazione per la variazione dei prezzi per il 2022, di cui all'articolo 25 del dl 17/2022, in quest'ultimo caso salvaguardando solo gli incrementi dei fondi già stanziati per il medesimo anno (c. 9 e 10).**

✓ **Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori (Art. 27)**

La norma prevede che, per le **concessioni di lavori**, i concessionari autostradali possono procedere all'aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo, in corso di approvazione o approvato al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto), per il quale è previsto l'avvio delle procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato.

✓ **Semplificazioni procedurali in materia di investimenti (Art. 30)**

L'articolo 30, prevede che nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro, al di fuori dei casi in cui si applica l'articolo 12 del decreto legge n. 70/2021 (*Poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie in caso di mancato rispetto da parte delle regioni, province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR*), in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, esercita i poteri sostitutivi, individuando l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

✓ **Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico (Art. 35)**

La disposizione in esame, per mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, istituisce un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pari a 79 milioni di euro per il 2022, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Valore: fino a 60 euro. Beneficiari: persone fisiche con reddito fino a 35 mila euro.

Si fa presente ai fini della rendicontazione che il termine di decorrenza andrà emendato, dato che gli abbonamenti annuali di studenti e lavoratori vengono già acquistati a inizio anno. Inoltre appare necessario poi ripartire correttamente la quota tra ferro e TPL urbano, dato che il più delle volte gli abbonamenti sono integrati.

✓ **Servizi di trasporto pubblico locale (Art. 36)**

La disposizione in esame è finalizzata ad estendere, fino alla conclusione delle attività didattiche, e quindi fino al 30 giugno 2022, il mantenimento dei servizi aggiuntivi programmati, concordati in seno ai Tavoli prefettizi, sostenuti da impegni contrattuali e basati, per gli istituti superiori, anche su doppi turni di ingresso e uscita. A tal fine per consentire il mantenimento dei servizi aggiuntivi, dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2022 che ne costituisce il limite di spesa.

## **MISURE IN FAVORE DI SERVIZI AI CITTADINI**

### **✓ Disposizioni in materia di servizi di cittadinanza digitale (Art. 38)**

La norma stabilisce che, nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nell'ambito del più ampio progetto "Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale", finanziato col Fondo complementare al PNRR e di titolarità del Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale della società Poste Italiane per la sua realizzazione, saranno istituiti degli "sportelli unici" di prossimità per l'erogazione di servizi pubblici a cittadini ed imprese.

Per l'implementazione del suddetto progetto il MISE, il Dipartimento per la Funzione Pubblica e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri stipuleranno delle convenzioni con le Amministrazioni competenti per i servizi che saranno resi disponibili per il tramite dei suddetti sportelli, inclusa l'acquisizione dei dati necessari all'emissione della Carta d'Identità Elettronica, in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente. Al personale delle strutture territoriali di Poste Italiane che si occuperà dello svolgimento delle attività legate all'erogazione dei servizi convenzionati e solo nell'ambito delle modalità definite all'interno dalle singole convenzioni, verrà attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio che potrà procedere, tra le altre, alle attività di identificazione degli interessati e di acquisizione dei dati, anche biometrici, e della firma grafometrica degli stessi.

Le modalità di accesso ai dati e alle informazioni detenute dalle singole Amministrazioni saranno disciplinate nelle convenzioni su citate, eccezion fatta per le banche dati in uso alle Forze di Polizia.

### **✓ Disposizioni in materia di sport (Art. 39)**

La disposizione incrementa le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (*si parla di 40 milioni di euro per il 2022 ma non sono ancora confermati*) da destinare all'erogazioni di contributi a fondo perduto in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine, maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

## **MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI**

### **✓ Incremento contributo straordinario caro bollette (Art. 40, comma 3)**

**Il comma 3** incrementa il contributo straordinario già previsto dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 convertito nella legge 27 aprile 2022, n. 34. Tale fondo **viene incrementato per l'anno 2022 di 170 milioni di euro, da destinare per 150 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province**. Il riparto viene fatto con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa **intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da**

**adottare entro il 30 giugno 2022**, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. **Vale la pena ricordare che la Conferenza stato-città ed autonomie locali nella seduta dell'11 maggio scorso ha approvato il riparto dei 250 milioni di euro stanziati per le medesime finalità dall'art. 27 del dl 17/2022 – di cui 200 milioni destinati ai comuni e 50 alle province e alle città metropolitane.**

✓ **Applicabilità avanzo libero (Art. 40, comma 4)**

**Il comma 4, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2022**, anche in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell'emergenza epidemiologica, **stabilisce che gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021.**

✓ **Contributo Province e Città metropolitane per flessione IPT e RC Auto (Art. 41)**

Si prevede **un fondo**, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, **pari a 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022-2024**, destinato alle **province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e della Regione Siciliana e Sardegna** che hanno subito una riduzione percentuale nel 2021 rispetto al 2019 del gettito dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) o RC Auto superiore, rispettivamente, al 16 per cento (IPT) e al 10 per cento (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle Finanze. Il fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il MEF d'intesa con la Conferenza stato città ed autonomie locali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2021.

✓ **Sostegno obiettivi PNRR grandi città (Art. 42)**

Si prevede un **fondo**, nello stato di previsione del Ministero dell'interno **di 325 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024, di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 35 milioni per l'anno 2026**, finalizzato a **rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a 600.000 abitanti** (Torino, Milano, Roma, Napoli, Palermo).

Con uno o più decreti del Ministero dell'interno, di concerto con il MEF, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i comuni destinatari del finanziamento, sono individuati per ciascun comune il Piano degli interventi e adottate le relative schede progettuali degli interventi, nonché le modalità di erogazione, monitoraggio e revoca delle risorse.

✓ **Misure per il riequilibrio finanziario di province e città metropolitane (Art. 43, comma 1)**

Per **favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane che sono in procedura di riequilibrio** ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che si trovano in stato dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244

del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, è istituito, presso il Ministero dell'interno, **un fondo con una dotazione di 30 milioni per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023**. Il contributo, prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione, è ripartito entro il 30 giugno 2022, in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato al netto del contributo ricevuto ai sensi dell'art. 52 del dl 73/2021. La nettizzazione del contributo non è effettuata per il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021.

✓ **Misure per il riequilibrio finanziario comuni capoluogo di provincia (Art. 43, commi 2-7)**

Al fine di favorire il riequilibrio finanziario i **comuni capoluogo di provincia** che hanno registrato un **disavanzo di amministrazione pro capite superiore a 500 euro** sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020, ridotto del contributo eventualmente assegnato ai sensi del co. 568 della L. 234/2021, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto **possono sottoscrivere un Accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri con cui l'ente si impegna, per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere le misure di cui all'art. 1, co. 572 della L. 234/2021, necessarie al riequilibrio di bilancio**.

La stipula dell'accordo è subordinata alla verifica delle proposte dei comuni, entro i successivi 30 giorni, da parte di uno specifico tavolo tecnico.

Limitatamente ai casi di dissesto, per un periodo di due anni sono sospese le norme in materia di responsabilità politica di cui all'art. 6, co. 2, del D.Lgs 149/2011.

✓ **Ampliamento della facoltà di adottare un piano di risanamento (Art. 43, comma 8)**

La procedura per il riequilibrio finanziario prevista nei commi da 2 a 7 dell'art. 43 può essere attivata altresì dai **comuni sede di città metropolitana diversi da quelli di cui al comma 567** della legge 234/2021 nonché dai **comuni capoluogo di provincia che non abbiano attivato le procedure dei citati commi 2-7, con un debito pro capite superiore a 1000 euro** sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso al BDAP entro il 30 aprile 2022, che intendano avviare un percorso di riequilibrio strutturale.

✓ **Delibere TARI (PEF-regolamento-tariffe) allineate con termini di approvazione del bilancio (Art. 43, comma 11)**

Il termine per l'approvazione delle delibere di approvazione delle delibere tariffarie sul prelievo sui rifiuti, dei regolamenti e dei PEF viene strutturalmente *ex lege* allineato al termine di approvazione del bilancio di previsione se lo stesso è successivo al 30 aprile. Di conseguenza, a seguito delle ultime modifiche legislative, per l'anno in corso il termine è al 31 maggio 2022.

La norma in questione dispone inoltre che i Comuni che abbiano già approvato i propri bilanci di previsione possano effettuare una semplice variazione di bilancio per recepire gli eventuali effetti della successiva deliberazione dei provvedimenti relativi alla TARI, anziché dover procedere ad una riapprovazione dello stesso.

## **DISPOSIZIONI IN RELAZIONE ALLA CRISI UCRAINA**

- ✓ **Contributo una tantum ai Comuni per maggior spesa sociale collegata all'accoglienza di rifugiati dall'Ucraina (Art. 44, comma 4).**

Per rafforzare l'offerta di servizi sociali da parte dei Comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, da definire sia in termini percentuali che assoluti in considerazione dell'impatto sulla gestione dei servizi sociali, **il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assegnare, nel limite di 40.000.000 euro per l'anno 2022, un contributo forfetario una tantum in favore di tali Comuni.** Per la definizione dei criteri e modalità di riparto del contributo si provvede con ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022.